



REGIONE SICILIANA
IL PRESIDENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
- VISTO** il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e succ. mod.;
- VISTO** il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, recante “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni*”;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “*Norme in materia ambientale*” e, in particolare, gli articoli 147 e segg. in materia di servizio idrico integrato;
- VISTO** l'art.172, D.Lgs. n.152/2006 cit. che, a seguito delle modifiche recate dall'art.7,comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, al primo comma dispone che “*Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente*”;
- VISTO** che il citato art.172, D.Lgs. n.152/2006, in correlazione con gli adempimenti prescritti al comma 1, dispone al quarto comma che “*Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico,*

entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale;

VISTO l'art.172, comma 6, del D.Lgs 152/2006 il quale prevede che *"gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale ... entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati"*;

VISTO l'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19 che riconosceva all'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.), ora soppressa, *"poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi."*;

VISTO in particolare, l'art.9, comma 2, della citata legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 che, nell'abrogare il citato art.7, l.r. n.19/2005, ha disposto il trasferimento delle funzioni e dei compiti già esercitati dall'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.) all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, prevedendo che *"Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. (...)"*, ivi compresi i poteri sostitutivi;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, recante *"Disciplina in materia di risorse idriche"*;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 75 del 29 gennaio 2016 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 12 febbraio 2016, con il quale, in attuazione dell'art. 3, comma 1, della L.R. 11 agosto 2015 n. 19, sono stati individuati i confini dei nove Ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del D.P. Reg. n. 114 del 16 maggio 2001 e successivo D.P. Reg. n. 16 del 29 gennaio 2002;

VISTE le Circolari prot. n.1369/gab del 7 marzo 2016 e prot. n.7394/gab del 22 novembre 2016 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità *pro tempore*, aventi ad oggetto indirizzi idonei a garantire la sollecita ed omogenea attuazione dell'art.3, comma 2, l.r. n.19/2015 e, dunque, il formale insediamento delle Assemblee territoriali idriche (ATI) e il loro avvio operativo;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.93/2017, depositata il 4 maggio 2017, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di molteplici disposizioni della Legge regionale 11 agosto 2015, n.19;

VISTA la Circolare prot. n.4586/gab del 18 maggio 2017 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità che, nel chiarire che le disposizioni regionali dichiarate incostituzionali non concernono la disciplina dei nuovi Enti di Governo del servizio idrico integrato, che rimane integra, vigente ed applicabile nelle modalità definite dal legislatore regionale, ha assegnato alle ATI il termine di sei mesi, decorrenti dalla circolare medesima, per redigere/aggiornare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e avviare la procedura di affidamento del SII, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall'art.172, comma 4, D.Lgs. n.152/2006 cit.;

CONSIDERATO che l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP) ha predisposto un *“Piano di ricognizione dei sistemi idrici, fognari e depurativi degli agglomerati industriali IRSAP”* includente le infrastrutture oggetto di possibile trasferimento;

VISTA la nota n. 51559 del 11/12/2017, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti rappresenta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) che, nonostante la mancata emanazione del decreto di adozione del piano previsto dall'art. 172, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 appare urgente *“procedere al trasferimento degli impianti anche in ragione della necessità di effettuare interventi manutentori, soprattutto sui depuratori che ricadono in agglomerati in procedura di infrazione comunitaria o che, in ogni caso, non riescono a garantire gli standard di trattamento del refluo”*, e chiede quindi se sia possibile *“procedere al trasferimento degli impianti in questione sulla base del piano predisposto da IRSAP preventivamente valutato ed approvato dalla Giunta Regionale di Governo”*;

VISTA la nota n. 2831 del 08/02/2018, con la quale la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM chiarisce che la mancanza del D.P.C.M. previsto dall'art.172, comma 6, del D. Lgs. 152/06 non osta al trasferimento degli impianti in capo ai gestori del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), precisando tuttavia che, *“ferma restando l'eventuale regolazione dei rapporti tra cedente e cessionario, il costo del trasferimento delle infrastrutture idriche, stante la natura gratuita della concessione d'uso ai gestori, non deve gravare sugli utenti del servizio idrico integrato”*;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 153 del 4 aprile 2018, adottata su proposta dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con la quale:

- viene approvato il *“Piano di ricognizione dei sistemi idrici, fognari e depurativi degli agglomerati industriali IRSAP”* che include le infrastrutture regionali oggetto del trasferimento previsto dall'art.172, comma 6, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- si autorizza il trasferimento in concessione d'uso degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, di cui al piano di ricognizione sopracitato, dai Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale ai gestori del S.I.I. interessati per territorio;
- viene dato mandato al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali;

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale Energia n.130/gab. in data 16/11/2018, relativo al *“Trasferimento in concessione d'uso degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione dai Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriali ai gestori del Servizio Idrico Integrato, ex art.. 172, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. e s.m.i.”* con il quale sono state individuate le modalità operative del trasferimento, stabilendo in particolare, all'art. 3 c. 2, che *“il trasferimento sarà preceduto da una verifica in contraddittorio fra le parti relativa alla perfetta identificazione delle opere oggetto di trasferimento, della loro consistenza e del loro stato di conservazione e d'uso”*;

VISTA la nota n. 17551 del 04/05/2020 con la quale il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti chiede all'Istituto Regionale Sviluppo Attività Produttive di notiziare riguardo i percorsi attuativi di cui al D.A. n.130/Gab del 16 novembre 2018, emanato in ossequio all'art.172, comma 6, D.lgs. n.152/2006, comunicando se entro la data del 30/04/2020 fosse avvenuta la consegna degli impianti idrici, fognari e di depurazione al Gestore Società Acque di Caltanissetta s.p.a., al fine di scongiurare l'interruzione del servizio in favore delle aziende del

territorio interessato, così come rappresentato nelle note 125 e 126 del 09/04/2020 del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione;

VISTA la nota n. 16989 del 28/05/2020 con la quale l'IRSAP di Caltanissetta rappresenta allo scrivente Assessorato che alla data del 30/04/2020 la consegna degli impianti oggetto di trasferimento, ubicati nelle aree industriali di Caltanissetta, San Cataldo e Gela, non è stata effettuata;

VISTA la nota prot. n. 2448 del 17/7/2020 del Commissario Straordinario e Liquidatore dell'A.T.O. CL 6 con la quale viene trasmessa la “*Convenzione*” datata 17 luglio 2020, per il subentro delle funzioni, competenze personale e convenzione di gestione del Consorzio A.T.O. CL 6 di Caltanissetta all'ATI di Caltanissetta;

VISTA la pec del 18/12/2020 con la quale l'ATI di Caltanissetta trasmetteva copia della delibera n 5 del 20/10/2020, e allegato dell'Assemblea territoriale Idrica ATO Caltanissetta, relativa al subentro dell'ATI, a far data dal 1/12/2020, nelle funzioni e competenze in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni patrimoniali facenti capo al Consorzio ATO 6 di Caltanissetta in liquidazione, confermando il piano d'ambito vigente;

VISTA la nota n. 193 del 17/06/2020 e le note di sollecito n. 2 del 07/01/2021 e n.21 del 28/01/2021 con le quali il Commissario Liquidatore del Consorzio ASI di Caltanissetta, nel confermare che la problematica di cui in oggetto non è stata ancora superata, a fronte della perdurante inattività dei soggetti coinvolti nel procedimento (ATO CL 6 e Acque di Caltanissetta s.p.a.), le quali adducono cause ostative che non trovano però riscontro nella normativa di che trattasi, nonché problematiche la cui eventuale risoluzione esula dalle competenze della gestione liquidatoria del Consorzio ASI di Caltanissetta e/o dell'IRSAP., chiede all'On.Presidente della Regione Siciliana, “*di voler esercitare i poteri sostitutivi previsti dall'art. 172 del Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006*”, come anche richiesto con nota n. 4764 del 18/02/2021 dell'IRSAP di Caltanissetta;

VISTO che con nota prot. n.18333 del 10 maggio 2021 l'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di P.U. ha diffidato l'Assemblea Territoriale Idrica di Caltanissetta a determinarsi sul trasferimento e acquisizione, in concessione d'uso degli impianti idrici, fognari e di depurazione ubicati nelle aree industriali di Caltanissetta, San Cataldo e Gela di proprietà del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione, per le successiva gestione della Società Acque di Caltanissetta s.p.a. (Caltacqua) , comunicando che, trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni dalla notifica della diffida medesima, sarebbero stati attivati i poteri sostitutivi, previsti dall'art.172, comma 4, D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm., di competenza del Presidente della Regione, con la nomina di un Commissario *ad acta*;

CONSIDERATO che oltre al termine di cui al visto precedente continua a permanere lo stato di inadempienza da parte dell'ATI di Caltanissetta;

CONSIDERATO il rallentamento dovuto all'emergenza epidemiologica, che ha impedito il normale prosieguo delle attività, non può procrastinarsi ulteriormente il trasferimento in concessione d'uso degli impianti idrici, fognari e di depurazione ubicati nelle aree industriali di Caltanissetta, San Cataldo e Gela, di proprietà del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione all'ATI di Caltanissetta per le successiva gestione del Gestore Società Acque di Caltanissetta s.p.a. (Caltacqua), nel rispetto del vigente quadro normativo;

RITENUTO di contro, che proprio l'attivazione dell'intervento sostitutivo previsto dalle sopra richiamate norme sia necessario e opportuno al fine di assicurare il pieno soddisfacimento degli adempimenti di legge sopra richiamati ed, in particolare, al trasferimento e acquisizione, in

concessione d'uso degli impianti idrici, fognari e di depurazione ubicati nelle aree industriali di Caltanissetta, San Cataldo e Gela di proprietà del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione all'ATI di Caltanissetta per le successiva gestione della Società Acque di Caltanissetta s.p.a. (Caltacqua);

RITENUTO pertanto di dovere procedere all'individuazione di un soggetto cui conferire l'incarico di Commissario *ad acta*, finalizzato a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini del trasferimento e acquisizione, in concessione d'uso degli impianti idrici, fognari e di depurazione ubicati nelle aree industriali di Caltanissetta, San Cataldo e Gela di proprietà del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione all'ATI di Caltanissetta per le successiva gestione della Società Acque di Caltanissetta s.p.a. (Caltacqua);

RITENUTO per tanto di provvedere alla nomina del Commissario *ad acta*;

su proposta dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità

D E C R E T A

A R T . 1

Alla luce delle premesse, costituenti parte integrante del presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto all'art.172, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e all'art.9, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, che richiama funzioni e competenze di cui all'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19, il Dott. Giuseppe Di Giovanni, funzionario direttivo del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti é nominato Commissario *ad acta* presso l'Assemblea Territoriale idrica di Caltanissetta con il compito di provvedere in via sostitutiva a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini del trasferimento e acquisizione, in concessione d'uso degli impianti idrici, fognari e di depurazione ubicati nelle aree industriali di Caltanissetta, San Cataldo e Gela di proprietà del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione all'ATI di Caltanissetta per le successiva gestione della Società Acque di Caltanissetta s.p.a. (Caltacqua).

A R T . 2

Il Commissario *ad acta* di cui all'articolo precedente provvede, ai fini del trasferimento e acquisizione, in concessione d'uso degli impianti idrici, fognari e di depurazione ubicati nelle aree industriali di Caltanissetta, San Cataldo e Gela di proprietà del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione all'ATI di Caltanissetta per le successiva gestione della Società Acque di Caltanissetta s.p.a. (Caltacqua), adottando, in luogo e per conto dell'Assemblea Territoriale idrica inadempiente, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, ogni atto necessario e/o utile.

A R T . 3

Al Commissario, che preventivamente all'espletamento dell'incarico deve dichiarare l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n.39/2013, spettano l'indennità di carica e responsabilità determinata con D.A. n. 40 del 08/06/2012, Tab. 3, dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nonché il rimborso delle spese sostenute, il cui onere complessivo sarà posto a carico dell'ATI inadempiente.

A R T . 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale Energia e Servizi di P.U. in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6, della l.r..

n. 9 del 7 maggio 2015 e verrà notificato al Commissario *ad acta*, all'ATI Caltanissetta, all'A.A.T.O. di Caltanissetta in liquidazione, all'IRSAP, al Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione, ad Acque di Caltanissetta S.p.A. (Caltacqua), al Ministero della Transizione Ecologica e all'Ufficio Territoriale di Governo.

L'ASSESSORE
Prof. Daniela Baglieri

IL PRESIDENTE
MUSUMECI